

COMUNE DI BORZONASCA
P.zza Severino n. 1, 16041 Borzonasca

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NEL SETTORE EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI E DISABILI ADULTI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 55 (COMUNI DI BORZONASCA, MEZZANEGO, REZZOAGLIO E SANTO STEFANO D’AVETO) PER IL PERIODO DAL 01/06/2009 AL 31/05/2011

Gara per procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo n. 83, comma n. 1, del D. lgs. 12.04.2006, n. 163.

Articolo 1
Oggetto dell’appalto

Il comune di Borzonasca, capofila dell’ambito territoriale sociale intende affidare lo svolgimento del servizio nel settore educativo a favore dei minori e disabili adulti, secondo le modalità e sotto l’osservanza delle norme indicate negli articoli successivi. Il servizio dovrà effettuarsi nel territorio dell’ambito territoriale sociale n. 55 (comuni di Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto), in provincia di Genova.

Articolo 2
Destinatari del Servizio

Il Servizio socio-educativo territoriale è rivolto a minori degli anni diciotto residenti nei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale n. 55 e alle loro famiglie che vivono in situazioni, anche temporanee, di difficoltà o a rischio di disagio psico-sociale, in carico al Servizio Sociale dei Comuni anche in seguito a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, e/o adulti residenti nel territorio dell’Ambito Sociale Territoriale n. 55, che si trovino in una condizione di disabilità certificata dai servizi specialistici preposti.

Articolo 3
Obiettivo del Servizio

Il servizio socio-educativo territoriale è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio-educativo rivolto a famiglie con minori ed a minori con difficoltà d’inserimento sociale, che necessitino di un sostegno socio-educativo; è finalizzato altresì a mantenere il minore all’interno del proprio nucleo familiare, a promuoverne la scolarizzazione e a tutelarne i diritti e viene attivato su proposta dell’assistente sociale. Si attua attraverso la presenza di un educatore che affianca uno o più minori all’interno di un progetto socioeducativo individualizzato, concordato con gli operatori che seguono il caso e con la famiglia. In situazione di handicap o disagio scolastico, l’intervento educativo di sostegno è disposto su segnalazione del servizio di neuropsichiatria infantile dell’ASL di riferimento.

Il servizio si caratterizza anche per l’azione educativa di tipo preventivo rivolta in particolar modo a minori e famiglie con rischi di disadattamento ed a fasce sociali già soggette a processi d’emarginazione o sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Il servizio può essere svolto in famiglia, in ambito scolastico o in altre sedi ritenute idonee per il lavoro individuale o di

gruppo, in relazione ai singoli progetti d'intervento o collegato a specifiche iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

Il servizio socio – educativo per minori persegue pertanto il fine di:

1. sostenere la funzione genitoriale delle famiglie che incontrano difficoltà nell'attivazione autonoma di risorse e competenze necessarie ad affrontare particolari momenti del loro percorso di vita;
2. attivare risorse a rete per favorire in via prioritaria il mantenimento del minore nella propria famiglia attraverso il recupero delle risorse potenziali della stessa e l'accrescimento delle capacità genitoriali;
3. aiutare il minore a sviluppare le proprie capacità relazionali sia all'interno del proprio nucleo familiare sia nel contesto sociale.
4. rispondere ai bisogni del singolo e/o del gruppo tenendo conto delle abitudini di vita;
5. prevenire l'istituzionalizzazione;
6. evitare l'isolamento e l'emarginazione sociale, favorire l'autonomia personale e la socializzazione, stimolare nuovi interessi per le attività di tempo libero, lavoro, scuola, sport, ecc.;

Il servizio socio-educativo territoriale prevede interventi sociali a favore delle persone handicappate in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" persegue le finalità della norma di riferimento, e in particolare:

1. sostiene l'esperienza di vita dei minori disabili e delle loro famiglie incrementando il benessere e favorendo le esperienze di socializzazione;
2. promuove l'integrazione del disabile minore/adulto sia nel contesto scolastico sia in contesti extrascolastici;
3. favorisce lo sviluppo di positive, significative e soddisfacenti relazioni all'interno del gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento (insegnanti, animatori, educatori, ecc.) sia nel contesto scolastico sia in contesti extrascolastici;
4. promuove lo sviluppo dell'autonomia personale dei minori e degli adulti disabili.

Articolo 4 Durata dell'appalto

L'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato avrà durata di due anni (a decorrere dall'1/06/2009 fino al 31/05/2011).

Articolo 5 Prestazioni

In particolare le prestazioni da effettuare per l'area minori sono le seguenti:

1. osservazione del minore nei vari contesti di vita, familiari ed extrafamiliari, sotto l'aspetto cognitivo, emotivo e relazionale e contestuale impostazione e gestione del rapporto educativo;
2. attività socio-educative di avvio all'autonomia nell'organizzazione della vita quotidiana e alla cura della propria persona;
3. interventi educativi tesi ad accrescere l'autonomia personale del minore e a stimolare lo sviluppo delle sue risorse e capacità, anche pratiche, nel rispetto delle sue attitudini, dei suoi interessi e della sua fase di crescita;

4. sostegno pomeridiano del minore nell'esecuzione dei compiti scolastici e nelle attività di studio, sia a domicilio sia in contesti extrafamiliari;
5. incentivazione della partecipazione del minore ad attività di socializzazione sul territorio e garanzia della sua frequenza di strutture socio-educative e ludico-ricreative;
6. accompagnamento e/o vigilanza per le visite del minore al genitore non affidatario in situazioni di separazioni particolarmente conflittuali e/o in presenza di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, allo scopo di contribuire a recuperare e a sostenere la relazione con il genitore;
7. sostegno educativo ed accompagnamento del minore nelle varie fasi di allontanamento al nucleo familiare;
8. centro estivo per i minori residenti e non nel territorio dell'ambito territoriale sociale n. 55, secondo il progetto realizzato dall'assistente sociale referente.

Per quanto riguarda i disabili, le prestazioni da effettuare sono le seguenti:

1. osservazione del disabile nei vari contesti di vita, familiari ed extrafamiliari, sotto l'aspetto cognitivo, emotivo e relazionale e contestuale impostazione e gestione del rapporto educativo;
2. interventi educativi tesi ad accrescere l'autonomia personale del disabile e a stimolare lo sviluppo delle sue risorse e capacità, anche pratiche, nel rispetto delle sue attitudini, dei suoi interessi e della sua fase di crescita;
3. affiancamento e sostegno dell'alunno/dello studente nell'attività scolastica, in aggiunta al personale docente, nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.);
4. sostegno pomeridiano dell'alunno/dello studente nell'esecuzione dei compiti scolastici e nelle attività di studio, sia a domicilio sia in contesti extrafamiliari;
5. partecipazione ad attività di socializzazione sul territorio e garanzia della frequenza di strutture socio-educative e ludico-ricreative;
6. interazione e collaborazione con gli adulti presenti in ambito familiare, scolastico (docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ausiliario, ecc.) ed extrascolastico;
7. attività socio-educative di avvio all'autonomia nell'organizzazione della vita quotidiana e alla cura della propria persona.

Per entrambe le aree d'intervento è altresì previsto, che la Ditta dovrà garantire in completa autonomia e responsabilità, qualora risulti previsto nel progetto educativo, per esigenze scolastiche, extrascolastiche e familiari, l'accompagnamento dei minori sul territorio, ove necessario attivando anche i più opportuni mezzi di trasporto, ivi compresi anche i veicoli privati ma con esclusione di cicli e motocicli, nel rispetto delle norme di settore vigenti e delle condizioni individuali del minore destinatario del servizio, garantendo l'impiego di personale munito di idonea patente di guida e l'utilizzo di tutti gli accorgimenti e dispositivi previsti/necessari/utili per la massima sicurezza del minore nelle diverse fasce d'età. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o a cose conseguenti all'espletamento dell'accompagnamento o a cause ad esso connesse e/o conseguenti.

Il soggetto appaltatore, nello svolgimento del servizio, dovrà garantire l'ottimale coordinamento di tutti gli interventi effettuati e da effettuarsi.

Articolo 6 Orario di espletamento del servizio

Il servizio socio-educativo territoriale dovrà essere garantito, a seconda delle esigenze e dei progetti personalizzati, tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, di norma nell'arco della fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 22.00.

Per esigenze particolari (es. viaggi di istruzione) il servizio sociale dei comuni dell'a.t.s. n. 55 potrà richiedere articolazioni orarie ulteriori, da concordare con la ditta nel rispetto delle esigenze del personale assegnato al servizio. Tali casi particolari non danno diritto a supplementi di corrispettivo ovvero a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'espletamento del servizio ordinario.

Articolo 7 Personale

Nell'organizzazione del servizio si richiede la presenza delle seguenti figure professionali:

- Educatori professionali in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente, e altresì di una specifica professionalità nella gestione di attività educative, di sostegno scolastico ed extrascolastico individuale, ricreative, espressive e ludiche, tramite documentata esperienza lavorativa maturata per almeno 6 (sei) mesi anche non continuativi in servizi educativi resi in scuole, doposcuola, centri estivi o a domicilio dell'utente.

- Un coordinatore referente per il comune che dovrà svolgere funzioni di organizzazione, coordinamento e supervisione della attività svolta dal personale operante nel servizio e dovrà aver maturato almeno due anni di esperienza nel campo dei servizi educativi ai minori e portatori di handicap e avere conoscenza delle metodologie di intervento, capacità di programmazione e organizzazione dei servizi oggetto del seguente appalto.

Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

E' fatto divieto assoluto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

L'Ente gestore può chiedere la sostituzione degli operatori incaricati che non adempiano correttamente ai compiti previsti dal presente capitolato.

Articolo 8 Trattamento dei Lavoratori

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel servizio tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria. Nel caso in cui il servizio venga assegnato ad una cooperativa, la stessa si impegna alla piena ed integrale applicazione ai dipendenti e ai soci-lavoratori del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cooperative Sociali 30.07.2008 e successive integrazioni nazionali e provinciali.

L'impegno permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Questa Amministrazione potrà richiedere alla Ditta aggiudicatrice in qualsiasi momento, l'esibizione del

libro unico, DM10, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Prima dell'inizio delle attività la ditta dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco completo degli operatori, con indicati i dati anagrafici, i titoli di studio e professionali, e le esperienze lavorative pregresse, integrandolo con la documentazione di supporto nel caso richiesta dall'amministrazione.

Articolo 9

Entità dell'appalto – Corrispettivo

L'importo orario posto a base di gara è di € 19,64 = oltre I.V.A in misura di legge, per un monte ore totale presunto di n. 3744.

L'importo complessivo presunto, per l'intera durata dell'appalto, ammonta a Euro 73.513,44 = oltre I.V.A. in misura di legge.

Si precisa che il monte ore è puramente indicativo, essendo il reale fabbisogno legato al numero degli utenti accolti nel servizio. La ditta appaltatrice è obbligata ad effettuare il servizio anche per un numero di ore minore di quello indicato ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione del prezzo orario di aggiudicazione.

Si precisa inoltre, che con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc. necessarie per la perfetta esecuzione di quanto stabilito dal contratto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi, le spese di trasporto per lo spostamento sul territorio, ecc.

Il corrispettivo per la fornitura del servizio oggetto del presente capitolato è calcolato sulla base del ribasso (espresso in misura percentuale) praticato sull'importo orario a base di gara riferito alla quantificazione sopraindicata.

Articolo 10

Facoltà di Estensione del Servizio

L'Amministrazione ha facoltà di estendere il servizio oggetto del contratto anche a prestazioni non contemplate originariamente dallo stesso, purché complementari e omogenee, e ciò anche oltre i limiti quantitativi previsti in tema di appalto dall'articolo 1661 c.c.. In questo caso il compenso aggiuntivo verrà determinato dalle parti con apposita contrattazione. In ogni caso l'estensione non potrà superare il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto originario.

Articolo 11

Offerta

Per poter valutare al meglio le capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti l'offerta di gestione del servizio, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel presente capitolato e sarà suddivisa in due parti.

La prima parte tendente a valutare l'efficacia gestionale del servizio dovrà comprendere:

- a) progetto di gestione del servizio indicante obiettivi e risultati da raggiungere, modalità organizzative di svolgimento, coordinamento degli operatori e delle attività, metodologia e strategie di intervento, fasi di attuazione, tempi e risorse;
- b) proposte innovative e particolari inerenti il servizio;

- c) eventuale numero degli operatori, con relative qualifiche, da utilizzare in caso di non disponibilità da parte del personale già in servizio ad essere assorbito dall'impresa aggiudicataria o di insufficienza dello stesso rispetto alle esigenze, specificando la possibilità di utilizzare ulteriori risorse complementari eccedenti rispetto a quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto di gestione presentato, e le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
- d) relazione sintetica circa eventuali servizi espletati nel territorio dell'A.T.S. n. 55, indicante: l'oggetto della prestazione e la durata (inizio e termine).
- e) programmi di formazione ed aggiornamento del personale, con costi di partecipazione degli stessi a carico della ditta.

La seconda parte tendente a valutare la congruità dell'offerta dovrà contenere:

l'offerta economica "esplicitata", cioè l'impresa partecipante dovrà presentare il rendiconto economico sulla quale ha basato la formulazione dell'offerta.

Articolo 12

Modalità di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi con la procedura prevista dall'articolo 83, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 - offerta economicamente più vantaggiosa - con applicazione di quanto stabilito dall'articolo 49 della L. R. 24.05.2006 n. 12. Le offerte ritenute anomale verranno valutate con le modalità previste dall'articolo 86 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006.

Non saranno ammesse offerte al rialzo.

La partecipazione alla gara è aperta a cooperative sociali o loro consorzi e associazioni temporanee d'impresa. Le offerte saranno valutate da apposita commissione, la quale avrà a disposizione 100 punti da attribuire con i criteri seguenti:

Efficacia progetto gestionale punti 60

Offerta economica punti 40.

Per la valutazione del **progetto gestionale** si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati (punti 60):

Efficacia progetto gestionale del Servizio (busta 2 del bando)

- | | |
|--|------------|
| 1) progetto di gestione del servizio punto a) articolo 10 | massimo 35 |
| 2) proposte innovative e particolari punto b) articolo 10 | massimo 10 |
| 3) eventuale personale da utilizzare punto c) articolo 10 | massimo 5 |
| 4) esperienze e attività documentate sul territorio dell'A.T.S. n. 55 punto d) articolo 10 | massimo 4 |
| 5) capacità formative punto e) articolo 10 | massimo 6 |

La commissione dichiarerà non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualità di almeno 40 punti, ottenuti sul progetto gestionale.

Per la valutazione **dell'offerta economica** si procederà secondo il criterio dell'attribuzione del massimo punteggio alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso. Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo decrescente rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

Punteggio = miglior prezzo X 40/ prezzo offerto.

Nel caso di parità di punteggio tra diversi concorrenti la scelta è determinata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 comma 3 L.R. n. 23/93.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta sia ritenuta sufficientemente conveniente.

L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica dopo l'attribuzione del punteggio tecnico.

Il Servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta.

Articolo 14 Obblighi dell'Aggiudicatario

La ditta s'impegna a:

eseguire il servizio di cui all'articolo 1 secondo quanto indicato agli artt. 2 - 4 - 6 - 7 del presente capitolato;

assicurare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità negli interventi: sarà consentito un turnover di personale (solo per cause di forza maggiore), previa comunicazione all'assistente sociale referente del caso;

garantire la sostituzione degli operatori, immediatamente anche per assenze temporanee, con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

tenere uno stretto contatto operativo con gli operatori dell'Ambito Territoriale Sociale;

mettere a disposizione personale in possesso di automezzo, nonché garantire copertura assicurativa dell'operatore;

trasmettere, mensilmente, ai servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale le schede compilate giornalmente da ogni operatore, opportunamente predisposte per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmate dall'utente stesso;

individuare un coordinatore con compiti di carattere organizzativo e di supporto dell'attività espletata dall'educatore;

procedere, in relazione all'oggetto dell'appalto, alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a euro 300.000,00= per danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. In caso di danni arrecati a terzi la ditta aggiudicataria sarà comunque obbligata a darne immediata notizia all'amministrazione;

dotare il personale di materiale igienico sanitario (guanti monouso, mascherine ecc.) al fine di garantire condizioni igieniche adeguate;

garantire, in caso di utilizzo di qualsiasi attrezzatura e/o prodotto che gli stessi siano conformi alla normativa vigente;

garantire inoltre l'attività di aggiornamento, la formazione professionale e la supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato, nonché la formazione dei volontari;

impegnarsi ad assorbire il personale che già opera sul territorio per l'espletamento del servizio;

impegnarsi a rispettare quanto previsto dalla Legge n. 626 del 19/09/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'Impresa aggiudicataria dovrà inviare ai competenti uffici del Comune capofila l'elenco nominativo del personale impiegato corredato di ogni dato

necessario nel rispetto della normativa sulla privacy (D.lgs n. 196/2003) nonché della documentazione relativa al possesso dei titoli professionali e/o dei requisiti richiesti.

La ditta informerà tempestivamente il coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 55, di eventuali problemi e/o difficoltà riguardanti lo svolgimento del servizio e provvederà nel più breve tempo possibile alla sostituzione dei propri operatori che dovessero risultare inadeguati o gravemente inadempienti previa valutazione comune delle situazioni.

E' tenuta, inoltre, a garantire mediante il proprio coordinatore l'adempimento dei seguenti compiti :

concordare con l'Ambito Territoriale Sociale le modalità operative di comportamento e le fasce orarie di reperibilità, con l'indicazione del sostituto temporaneo qualora risultasse necessario;

coordinare gli interventi attuati dagli educatori;

garantire il raccordo sistematico con i servizi che hanno in carico l'utente;

assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di problemi derivanti dallo svolgimento del servizio;

garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta.

Articolo 15 Divieto di Subappalto

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

Articolo 16 Rispetto D.Lgs 196/2003

In ordine al procedimento instaurato da questo capitolato si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'individuazione dell'affidatario del servizio in oggetto; le modalità di trattamento sono limitate alla raccolta dei dati strettamente necessari oltre che al loro raffronto ed utilizzo;

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

1. il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, così come modificata dalla Legge 11.02.2005, n. 15;
4. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 e seguenti del D. Lgs.196/03 medesimo, cui si rinvia;
5. l'Amministrazione aggiudicatrice è soggetto attivo della raccolta dei dati.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000, articolo 46);
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare per ogni tipo di appalto;
- comporta l'incameramento della cauzione provvisoria.

L'impresa è tenuta all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 indicando il responsabile della privacy.

Articolo 17 Verifica e Controlli

La ditta aggiudicataria è tenuta a redigere e a trasmettere al Comune di Borzonasca ogni quattro mesi e particolarmente alla conclusione dell'attività, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.

Sono inoltre previste riunioni periodiche di verifica e di ridefinizione degli interventi, promosse dagli operatori dell'Ambito Territoriale Sociale, cui lo aggiudicatario è tenuto, se richiesto, a far partecipare i propri operatori considerandoli in servizio retribuito, rientrante nel monte ore di servizio convenzionato.

Articolo 18 Modalità di Pagamento

La liquidazione dei compensi sarà effettuata mensilmente, entro sessanta giorni dal ricevimento, al protocollo del Comune di Borzonasca, di regolare fattura, con la descrizione del servizio, il numero di ore di servizio effettuate dagli operatori ed il costo orario applicato, a cui sarà allegato per le opportune verifiche, un prospetto compilato dalla ditta appaltatrice in cui dovranno essere indicati i nominativi degli utenti, il comune di residenza ed il monte ore mensile delle prestazioni rese.

Detto prospetto dovrà essere controfirmato dall'assistente sociale referente dei casi beneficiari del servizio, dopo aver riscontrato le schede del servizio di cui all'articolo 12.

Eventuali lievi ritardi dei pagamenti dovuti unicamente all'espletamento di formalità amministrative, non possono essere addotte a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione degli interessi di mora.

Nei casi di pagamento con bonifico bancario sono a carico della Ditta aggiudicataria le relative commissioni bancarie.

Articolo 19 Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni nei seguenti casi:

- di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- di subappalto;
- di abbandono dell'appalto, anche parzialmente;

di intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della Cooperativa nel registro regionale delle cooperative sociali, se l'aggiudicataria è una cooperativa sociale;
di mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale, non sostituito;
di non attuazione del progetto presentato;
di mancato reintegro del deposito cauzionale.

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Questa Amministrazione interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa insorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al prestatore di servizi che segue immediatamente nella graduatoria. L'esecuzione in danno non esclude l'azione per eventuali responsabilità civili o penali del prestatore di servizi, se è a lui addebitabile l'evento che ha determinato la risoluzione.

Articolo 20 Penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di deficiente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penale da una misura minima pari a € 50,00 ad una misura massima pari a € 1.000,00, in dipendenza della gravità del caso.

In particolare il Comune di Borzonasca applicherà la seguente misura sanzionatoria:

penale di € 50,00 per ogni ora di mancato espletamento del servizio;

penale di € 250,00 per la mancata sostituzione del personale dopo due giorni di assenza;

penale pari al pagamento di € 1.000,00 in caso di inosservanza, anche solo parziale, degli obblighi previsti nel presente capitolato, e/o delle eventuali ulteriori obbligazioni stabilite in sede contrattuale;

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze sopra descritte. Ai fini della riscossione pecuniaria delle penali, nella misura del relativo ammontare, sarà applicato il principio della compensazione ex articolo 1241 c.c., con i crediti dell'appaltatore derivanti dal contratto o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con l'ammontare della cauzione, che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio "quantum" iniziale.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.

Tutte le eventuali inadempienze riscontrate devono essere comunicate dal Comune di Borzonasca capofila, per conto dell'Ambito Territoriale Sociale n. 55, alla ditta, unitamente alla relativa contestazione e diffida ad adempiere.

L'aggiudicataria potrà, se ritiene, controdedurre entro un massimo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione sarà effettuata in primo luogo dall'ente gestore - a mezzo nota fax entro 48 ore dalla conoscenza dell'inadempimento - al numero che la Ditta appaltatrice avrà cura di comunicare all'atto della aggiudicazione; seguirà lettera raccomandata.

Articolo 21 Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, il Foro competente sarà quello di Chiavari.

Articolo 22

Applicazioni delle norme generali sulle Obbligazioni

Al presente Capitolato, per quanto non specificamente previsto o contemplato, si applicano le disposizioni normative contenute negli articolo 1218 e seguenti del codice civile.

Articolo 23

Spese Contrattuali - cauzione provvisoria e cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli articoli n. 1337-1338-1375 codice civile e tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti sono a suo carico, ad eccezione dell'IVA.

La cauzione provvisoria richiesta per partecipare alla gara dovrà essere versata secondo le modalità di cui al punto successivo e dovrà essere pari al 2% dell'importo posto a base d'asta; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatte salve – peraltro – ulteriori richieste di danno da parte dell'Amministrazione Comunale, ma è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione nella misura del 10% dell'importo dell'aggiudicazione attraverso polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fideiussione bancaria o versamento in contanti presso la tesoreria comunale. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore, in particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta l'amministrazione comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'amministrazione comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 24

Rinvio

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia.